REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/75 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/70 relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/75 del 14 aprile 1975 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 803/68 stabilisce il luogo di introduzione da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci ;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, nella sua nuova versione prevede che per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite fino al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio attraverso il territorio di un paese terzo o per via marittima, dopo aver attraversato una parte del territorio doganale della Comunità, il luogo d'introduzione nella Comunità da prendere in considerazione sia stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 17 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1150/70 della Commissione (3) prevede che, per le merci introdotte nel territorio doganale di uno Stato membro e spedite fino al luogo di destinazione in un altro Stato membro attraverso i territori austriaco o svizzero, il valore in dogana sia determinato prendendo in considerazione il primo luogo di introduzione nella Comunità, a condizione che le merci formino oggetto di una spedizione diretta attraverso i territori austriaco o svizzero e l'attraversamento dell'uno o dell'altro territorio corrisponda a una via normale rispetto al luogo di destinazione e che la medesima disposizione si applichi quando le merci hanno formato oggetto di un trasbordo o di una sosta momentanea nei territori austriaco o svizzero per ragioni inerenti al trasporto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1028/75, che modifica il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, prevede la soppressione dell'articolo 8, paragrafo 4 ; che, di conseguenza, quando merci in provenienza da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite fino al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio attraverso il territorio della Repubblica democratica tedesca, le spese di trasporto relative all'attraversamento di questo territorio devono essere comprese nel valore in dogana delle dette merci ;

considerando che è tuttavia opportuno applicare disposizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 1150/70 quando le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite fino al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio attraverso il territorio della Repubblica democratica tedesca ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1150/70 della Commissione, relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite fino al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio attraverso i territori austriaco, svizzero o della Repubblica democratica tedesca, il valore in dogana è determinato prendendo in considerazione il primo luogo della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci formino oggetto di una spedizione diretta attraverso i territori austriaco, svizzero o della Repubblica democratica tedesca e l'attraversamento di questi territori corrisponda a una via normale rispetto al luogo di destinazione.

Tale disposizione è applicabile anche quando, per ragioni inerenti al trasporto, le merci abbiano formato oggetto, nei territori austriaco, svizzero o della Repubblica democratica tedesca, di un trasbordo o di una sosta momentanea. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.
(2) GU n. L 102 del 22. 4. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 134 del 19. 6. 1970, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI